

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.3 del 11 gennaio 2017

Oggetto: comando sig. Giuseppe Di Girolamo, CPS infermiere a tempo indeterminato dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale A. Cardarelli di Napoli.

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola F/9;
- che la legge finanziaria n. 311 del 30 dicembre 2004 all'art.1, comma 180, ha previsto la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;
- che la Regione Campania, con delibera n. 460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 455, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio";
- che l'art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede al comma 1, che: "Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" ed, al comma 5, che: " Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (...)";

- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell'art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania - [così come modificato dall'art. 2, L.R. 29 dicembre 2005, n. 24, poi sostituito dall'art. 1, comma 229, L.R. 15 marzo 2011, n. 4, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 2, lettera e), L.R. 27 gennaio 2012, n. 3, nuovamente sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 31 dicembre 2012, n. 41, e dall'art. 1, comma 28, L.R. 7 agosto 2014, n. 16] - la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 34 e dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE - Codice degli Appalti) ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio ;

- che il D.P.C.M. 11 novembre 2014 "Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (...)" all'art. 1, co. 2, ha stabilito che : "resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014";

-che con la Delibera Anac n. 58 del 22 luglio 2015, So.re.Sa. è stata iscritta per la Regione Campania nell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014;

RILEVATO

- che l'articolo 4 della Convenzione Quadro stipulata da So.Re.Sa. Spa e la Regione Campania, prevede espressamente che per lo svolgimento della propria attività istituzionale, la So.Re.Sa. Spa può utilizzare, ove disponibili, i dipendenti delle AA.SS.LL., delle AA.OO. e della Regione , con la formula del distacco o del comando, previo accordo con le Amministrazioni di appartenenza dei dipendenti;

- che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1275 del 16 luglio 2009, nell'ambito degli interventi tesi a potenziare la struttura amministrativa So.Re.Sa. Spa ha, tra l'altro, disciplinato le modalità di ricorso all'istituto del comando, nonché, di attribuzione dei costi del personale ad esso correlati;

- che il Decreto commissariale n.58/2011, ha stabilito che, in considerazione della progressiva dismissione della funzione aziendale di acquisto ciascuna Azienda Sanitaria debba distaccare n. 2 unità di personale qualificato in materia di acquisti e ciascuna Azienda Ospedaliera n. 1 unità di personale qualificato in materia di acquisti presso So.re.Sa. Spa;



CONSIDERATO

- che in linea con la citata Convenzione quadro stipulata tra Regione Campania e So.Re.Sa. e con la DGRC1275/09, il sig. Giuseppe Di Girolamo, *CPS infermiere a tempo indeterminato* dell'Azienda Ospedaliera A. Cardarelli di Napoli, a partire dal 01 luglio 2016 e sino al 30 settembre 2016, attraverso l'istituto del comando, è stato utilizzato presso So.Re.Sa. spa, svolgendo la propria attività con professionalità e competenza, contribuendo attivamente al raggiungimento degli obiettivi aziendali della Direzione Affari Generali e Personale;
- che, in data 09 settembre 2016, con nota prot. SRA- 0012528-2016, il sig. Giuseppe Di Girolamo, ha presentato alla So.Re.Sa. richiesta di autorizzazione alla proroga del comando presso So.Re.Sa. S.p.a. per un ulteriore anno fino al 30 settembre 2017;
- che, in data 12-14 settembre 2016 con nota prot. SRA- 0012659-2016, la So.Re.Sa. S.p.a. ha comunicato al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera A.Cardarelli di accogliere l'istanza formulata;
- che con nota prot. 0015515 del 04 ottobre 2016, il Direttore dell'U.O.S.C. Gestione Risorse Umane dell'Azienda Ospedaliera A.Cardarelli, ha comunicato alla So.Re.Sa. S.p.a l'autorizzazione al comando per il periodo di un anno del sig. Giuseppe Di Girolamo con decorrenza 01 ottobre 2016;
- che, con deliberazione del Direttore Generale n.853 del 10 novembre 2016, assunta al prot. Soresa- SRA0000402-2017 del 11 gennaio 2017, l'Azienda Ospedaliera A. Cardarelli, ha concesso il nulla osta alla proroga del comando del sig. Giuseppe Di Girolamo presso la So.Re.Sa. S.p.A., per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 01 ottobre 2016, precisando che l'autorizzazione al comando perderà efficacia all'atto del trasferimento del servizio CORE- COT (Unità operativa di assegnazione del sig. Di Girolamo) all'Asl Napoli Uno Centro.

Tutto ciò premesso, il Direttore Generale, in base ai poteri conferitigli con delibera del Consiglio di Amministrazione del 06 luglio 2016,

DETERMINA

- 1) di prendere atto** della deliberazione n°853 del 10 novembre 2016 del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera A. Cardarelli di Napoli;
- 2) di approvare**, con efficacia retroattiva, la proroga del comando del sig. Giuseppe Di Girolamo, CPS infermiere a tempo indeterminato, presso la Soresa S.p.a., per un periodo di dodici mesi a far data dal 01 ottobre 2016 e sino al 30 settembre 2017;
- 3) di prendere atto** che l'autorizzazione al comando dell'Azienda Ospedaliera A. Cardarelli perderà efficacia all'atto del trasferimento del servizio CORE- COT all'Asl Napoli Uno Centro;
- 3) di dare atto** che, durante il periodo di comando del sig. Giuseppe Di Girolamo, le competenze stipendiali ad essa spettanti saranno disciplinate così come definito dalla DGRC 1275/09, cioè per

la parte tabellare a carico dell'Azienda Ospedaliera e per gli elementi accessori della retribuzione a carico di Soresa;

4) di trasmettere copia del presente atto all'Azienda Ospedaliera A.Cardarelli di Napoli ed all'interessato.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
Dott. Gianluca Postiglione

